

STATUTO
Associazione Giraffe Viola - ETS- Ente del Terzo Settore

Art. 1 Denominazione e Sede

1. E costituita, ai sensi del Codice civile e del DLgs.n.117/2017, un'associazione denominata: Giraffe Viola (di seguito Associazione) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica, apartitica e aconfessionale senza fini di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.
2. La denominazione dell'Associazione, secondo quanto stabilito dal dsl.117/2017, sarà integrata con la locuzione Ente del Terzo Settore (in sigla ETS) contestualmente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore assumendo automaticamente la denominazione Giraffe Viola - Ente del Terzo Settore - in sigla Giraffe Viola ETS.
3. L'Associazione ha sede legale a Pizzo (VV) Via Marcello Salomone III Traversa e ha durata illimitata.
4. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali in Italia e all'estero. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli organi competenti.

Art. 2 Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal seguente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, del Codice Civile, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art.3 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

1. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.4 Finalità

1. L'Associazione è un'organizzazione che si prefigge di mobilitare la società sui valori della solidarietà e della fratellanza tra i popoli, della giustizia sociale senza discriminazioni e pregiudizi di sorta, fondando il proprio impegno sui diritti umani e la dignità di ogni essere umano al fine di salvaguardare e valorizzare, con ogni possibile forma d'intervento diretto o indiretto, il patrimonio sociale e culturale dei cittadini appartenenti alle fasce svantaggiate e in condizioni di fragilità; gli anziani, i minori, le donne maltrattate, le minoranze etniche, i migranti e le popolazioni in pericolo di vita.

Art. 5 Oggetto sociale e attività

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi per oggetto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs n.117/2017:

- 1) **a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - 2) **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - 3) **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - 4) **l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - 5) **n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - 6) **o)** attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - 7) **q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - 8) **r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - 9) **s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - 10) **t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - 11) **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - 12) **v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - 13) **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - 14) **z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
1. In particolare nell'ambito delle attività generali sopra indicate l'Associazione potrà realizzare, anche in collaborazione o convenzione con altri enti privati o pubblici, le seguenti azioni:

- realizzazione di programmi e progetti educativi o culturali volti al contrasto della povertà educativa e della emarginazione sociale di ogni fascia di popolazione;
- attività di orientamento scolastico e di rafforzamento delle capacità di apprendimento e di relazione dei giovani a livello anche internazionale, inclusi progetti atti a favorire il dialogo, l'autodeterminazione delle minoranze, la collaborazione e lo scambio intergenerazionale di esperienze e di conoscenze tra giovani e anziani;
- elaborazione di progetti di sviluppo socio-economici con la collaborazione di istituti di ricerca, organizzazioni no profit, operatori qualificati del mondo della cultura, delle arti della creatività, della comunicazione e della produzione di beni e servizi;
- realizzazione di attività culturali, ricreative, sportive, turistiche e di animazione sociale della collettività per la promozione dei valori della pace, della legalità e del rispetto dei diritti umani e della fratellanza tra i popoli;
- gestione di strutture culturali, ricreative, socio- assistenziali, di formazione ed istruzione;
- realizzazione di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere le diversità culturali, l'autodeterminazione delle minoranze e il contrasto di ogni forma di discriminazione;
- promozione e realizzazione di iniziative nel campo dell'informazione, dell'editoria e delle nuove tecnologie;
- partecipazione a bandi locali, nazionali, europei ed internazionali per il finanziamento di iniziative coerenti con le finalità dell'associazione;
- promozione di raccolta fondi destinate all'attività dell'associazione a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- svolgendo in via strumentale e accessoria al perseguimento delle finalità statutarie, attività commerciale e ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 Attività diverse

1. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 potrà esercitare anche attività diverse da quelle di cui all'art. 5 elencati al punto precedente. L'assemblea straordinaria dei soci deciderà sulla tipologia e sulle modalità di svolgimento delle attività diverse su proposta motivata presentata dal Consiglio direttivo sulla base delle maggioranze previste per le modifiche statutarie ai sensi dell'art.13 comma 5 del presente statuto
2. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
3. Tali attività dovranno essere dettagliatamente e separatamente rendicontate e illustrate nei documenti di bilancio.

Art. 7 Ammissione

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che sono riconosciute per il loro valore umano, le loro qualità morali, la loro capacità professionale e si siano particolarmente distinte in attività documentabili in favore di scopi analoghi a quelli perseguiti dall'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. La comunicazione è deliberata entro trenta giorni secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. Non è ammessa la categoria di soci temporanei
6. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione del caso di morte dell'associato e non né ripetibile né rivalutabile.

Art. 8 Diritti e Doveri dei Soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento; essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare la quota associativa stabilita.

Art.9 Qualità di volontario

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con altra forma di lavoro retribuito ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs., che ne disciplina l'intero rapporto.
2. I volontari soci e non soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per le responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Art. 10 Recesso ed esclusione del socio

1. Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.
2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno mesi prima.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti può essere escluso dall'associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 11 Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.
2. Le cariche elettive sono titolo gratuito.

Art. 12 Convocazione Assemblea dei soci

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi e fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incontro.
2. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
3. 3.L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per

la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E'ordinaria in tutti gli altri casi.

4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.
5. In occasione di ciascuna assemblea è redatto Il verbale che verrà firmato dal Presidente, dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 13 Compiti dell'Assemblea

1. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
 - a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
 - c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
 - d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
 - g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
1. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

Art. 14 Validità e partecipazione assemblea dei Soci

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
3. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di un altro associato.
4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.
6. L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

8. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 15 Principio del voto singolo

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Art. 16 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo tre), eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
3. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 17 Riunioni Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18 Consiglio Direttivo Competenze

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
 - g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 19 Convocazioni Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne

- sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
 3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 20 Presidente – Rappresentanza legale

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 21 Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.
2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Queste due cariche possono essere attribuite anche a una stessa persona, e anche unitamente alla carica di Vice-Presidente.

Art. 22 Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
2. L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

Art. 23 Il Patrimonio e le Risorse economiche

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - c) le quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - d) dai contributi pubblici e privati;
 - e) donazioni e lasciti testamentari; attività di raccolta fondi;
 - f) rendite patrimoniali;
 - g) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
 - h) rimborsi di convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 117/2017.

Art. 24 Libri Sociali e Diritto consultazione dei soci

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:
 - a) Libro degli associati
 - b) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
 - d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - e) Altri eventuali libri e/o scritture contabili prescritti dalla normativa vigente per gli ETS incluso libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo se presente
2. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.
3. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 25 Bilancio - Rendiconto annuale

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
4. Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Art. 26 Bilancio Sociale

Nei casi previsti e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017

Art. 27 Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito secondo le modalità previste dal D. Lgs 117/2017. Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

Art. 28 Scioglimento - Devoluzione Patrimonio ad altri ETS

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 14 co.8. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs. 117/2017.

Art.29 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Art.30 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Firme dei soci fondatori

Maria Rosaria Chirico

Maria Rosaria Chirico

Maurizio Caruso Frezza

Maurizio Caruso Frezza

Maria Cristina Reboutsika

Maria Cristina Reboutsika

Registrato a Vibo Valentia il **-8 APR. 2022**
al N. **436** Serie **3** Versati con mod.
di pagamento F23/F24 Europ *Zeeman*
B. Caruso



L'ADDETTO*

Tommaso Nesci

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Marco Chel Gamacchio

Pizzo, 30/ 3/2022